

Rapporto al messaggio 3947

Della Commissione della legislazione sul messaggio 27 maggio 1992 concernente l'istituzione del Consiglio della magistratura

1. ANTEFATTI

1.1 Con l'iniziativa parlamentare degli ono Krahenbühl e Galli del 26 giugno 1978 veniva posta per la prima volta all'attenzione del Parlamento la necessità di modificare la legge organica giudiziaria, affinché fosse stabilita l'incompatibilità tra funzione giudiziaria e determinati comportamenti di violazione della legge fiscale, come la frode e la sottrazione fiscale. Già nel rapporto 18 maggio 1984 la Commissione della legislazione aveva sottolineato l'inadeguatezza del Consiglio di disciplina, previsto dalla LOG in rapporto allo sviluppo assunto dall'organizzazione giudiziaria. Ne auspicava pertanto una più ampia riforma.

1.2 Nel rapporto 25 marzo 1986 (cfr. Ed Speciale RDAT 1986 pag. 228) della Commissione incaricata di studiare un progetto di revisione totale della Costituzione Cantonale, presieduta dall'ono Righetti, veniva fatta notare la necessità di rafforzare e di rendere più efficiente l'organo preposto al controllo disciplinare della attività dei magistrati, creando un vero e proprio Consiglio della magistratura. Si faceva giustamente notare, nel commento, che un organismo di vigilanza efficiente avrebbe eliminato o attenuato fortemente i rischi di interferenze politiche che un tale ente comporta. Infatti se le violazioni dei magistrati giudiziari restano impunte, più grande è il pericolo dell'intervento politico nei confronti di questa situazione. Si consigliava dunque un organismo indipendente dal potere politico, che fosse costituito in maggioranza da magistrati giudiziari, per salvaguardarne l'indipendenza, e da una minoranza di magistrati o di persone elette dal Gran Consiglio.

1.3 Il 22 maggio 1989 venne presentata l'iniziativa generica dell'ono Fulvio Pezzati che chiedeva esplicitamente la costituzione di un Consiglio della magistratura, con potere disciplinare e di sorveglianza generale sulla magistratura, fondato sull'autogoverno, nel rispetto del principio della separazione dei poteri. Doveva trattarsi di un organismo efficiente ed autorevole, che fungesse anche da interlocutore verso l'autorità politica. Il Gran Consiglio aderendo alle conclusioni favorevoli della Commissione della legislazione di data 7 settembre 1990, accettò l'iniziativa nella sua seduta del 25 novembre 1990. A seguito di tale decisione parlamentare il Governo preparò il messaggio di cui si discute attualmente, in data 27 maggio 1992.

1.4 Anche la Commissione incaricata di studiare la ristrutturazione del Tribunale di appello, presieduta dall'ex magistrato avv. Fernando Gaja, nel suo rapporto 24 aprile 1990, proponeva la creazione di un Consiglio della magistratura sulla base degli stessi argomenti sviluppati dalla Commissione di revisione totale della Costituzione. Il rapporto venne messo in consultazione fra partiti politici, Ordine degli avvocati e magistrati con adesione unanime al principio di costituzione di un Consiglio della magistratura.

2. SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente il controllo dell'attività sulla magistratura è svolto contemporaneamente dal Gran Consiglio, dal Consiglio di disciplina e dal Dipartimento di giustizia (oggi delle istituzioni). Il Gran Consiglio esercita infatti un controllo di carattere generale sull'attività del potere giudiziario per quanto concerne l'amministrazione della giustizia, l'organizzazione dei Tribunali, la necessaria tempestività del loro lavoro, ad esclusione evidentemente di un controllo sulla giurisprudenza. Tale diritto di critica e di controllo è riconosciuto sia a livello federale (art. 85 cfr. 11 CF) sia per la generalità dei Cantoni (cfr. RGP 1966 pag. 28: articolo del dott. Sandro Crespi).

Il Consiglio di disciplina, è attualmente composto di tre membri, tra cui il Direttore del Dipartimento delle istituzioni che funge da Presidente, e di due membri eletti dal Gran Consiglio (oltre due supplenti).

Il Dipartimento delle istituzioni è competente per infliggere al magistrato una sanzione che va dall'ammonizione fino alla sospensione dell'onorario per due mesi: oltre tali sanzioni è competente il Consiglio di disciplina che può pronunciare invece la sospensione, l'esonero, e la rimozione dall'ufficio del magistrato.

3. BASE LEGALE

La base legale per l'attività dell'attuale Consiglio di disciplina e quella per il futuro Consiglio della magistratura, è costituita dall'art. 47 della Costituzione cantonale, che assegna alla legge il compito di fissare le competenze del Consiglio di disciplina o sorveglianza per i funzionari giudiziari, e il compito di stabilire le cause di sospensione, rimozione, ed esonero e ogni altra misura disciplinare. La diversa denominazione è puramente di carattere formale e non incide per nulla sulle finalità dei due enti, che sono le medesime e cioè quelle di sorvegliare l'andamento della autorità giudiziaria e la disciplina dei magistrati, nei limiti posti dalla legge stessa.

4. I LAVORI DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

La Commissione ha sentito nel corso dei propri lavori le opinioni del plenum del Tribunale d'appello, tramite il Presidente dello stesso, avv. Efrem Beretta e il giudice avv. Spartaco Chiesa. Inoltre i magistrati hanno presentato ulteriormente proprie osservazioni tramite il rispettivo gruppo politico. Si osserva che erano anche già stati sentiti in occasione della consultazione dopo la presentazione del rapporto del giudice Gaja (24.4.1990).

La Commissione ha di fatto approvato il messaggio governativo nel suo insieme seguendo i principi in esso indicati: rispetto del principio della separazione dei poteri, eliminazione del dualismo tra Consiglio della disciplina e Dipartimento di giustizia.

Fra le modifiche decise dalla Commissione vi sono le seguenti:

- a) aumento del numero dei membri da cinque a sette per garantire una maggiore rappresentatività dei vari settori dell'amministrazione della giustizia;
- b) esigenza di una maggioranza qualificata per l'Assemblea dei magistrati a tempo pieno per l'elezione dei membri di sua competenza;
- c) giuramento o promessa per i membri del Consiglio;
- d) il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno;
- e) tra i suoi compiti anche l'esame del funzionamento della giustizia con obbligo di rapporto annuale al Consiglio di Stato, poi destinato al Gran Consiglio tramite il rendiconto;
- f) esonero per malattia fisica o psichica o per altre cause di magistrati che non sono più in grado di svolgere il loro lavoro.

Secondo i casi si applicheranno le norme sulla decadenza dalla carica (art. 39 LOID) per analogia o quelle relative alla rimozione (art. 40 LOID).

Si rinvia per il resto al commento relativo alle singole norme.

Con queste considerazioni la Commissione ritiene di aver contribuito con il proprio rapporto a costituire le premesse legislative per la creazione di un organo disciplinare unico, indipendente e capace di godere di un prestigio tale da imporre il rispetto all'intero corpo dei magistrati giudiziari e all'autorità politica.

La legge, tuttavia, come sempre non basta da sola a garantire l'efficienza, l'autorevolezza e l'indipendenza di giudizio: la scelta di persone adeguate, equilibrate e con esperienza sarà garanzia ulteriore dell'effettivo funzionamento del Consiglio della magistratura in modo che la volontà del legislativo sia rispettata.

COMMENTO ALLE SINGOLE NORME

Premessa

La Commissione ha deciso di evidenziare le nuove norme della LOG sul Consiglio della magistratura (di seguito CM) con il titolo seguente: G. Consiglio della magistratura

Art. 77

La Commissione ha effettuato una modifica redazionale rispetto al testo proposto nel messaggio governativo, stralciando la sede del CM presso il Tribunale di appello. E ciò per sottolineare comunque l'indipendenza del Consiglio dal Tribunale stesso. Nulla osta a che per ragioni logistiche il CM possa riunirsi presso il Tribunale di appello. Basta quindi l'indicazione che la sede del CM è a Lugano

Art. 78

Le modifiche emerse dai lavori commissionali rispetto al messaggio governativo sono le seguenti:

a) il numero dei membri è stato portato da cinque a sette per permettere una maggiore rappresentatività dei vari settori della magistratura (civile, penale, amministrativo, I istanza, II istanza ecc.). Inoltre il CM può giungere, in casi estremi alla destituzione di un magistrato, oppure ad altre sanzioni di carattere affittivo. E' apparso quindi opportuno che tali misure fossero discusse e condivise da un numero superiore di membri del Consiglio;

b) si è pure aggiunto che la carica di un membro del Consiglio è incompatibile con la carica di deputato alle Camere federali, oltre che di Consigliere di Stato, Gran Consigliere e funzionario federale, cantonale e comunale;

c) i membri e i supplenti sono rieleggibili, per un massimo di 10 anni, anche se non consecutivi.

Art. 78a

Il numero dei membri del Consiglio scelti fra i magistrati in carica a tempo pieno è stato portato a quattro (invece di tre come previsto nel messaggio), come conseguenza dell' aumento del numero complessivo dei membri. Ciò che ne rappresenta la maggioranza. Tuttavia contrariamente al messaggio governativo l' Assemblea dei magistrati a tempo pieno può eleggere i suoi membri del Consiglio alla necessaria presenza dei due terzi dei suoi componenti.

L' elezione appare di importanza rilevante, tale da giustificare una presenza attiva, rappresentativa e qualificata, dei magistrati a tempo pieno. L' importanza e la solennità data all' elezione si rispecchierà giocoforza in una maggiore autorevolezza dei membri prescelti.

Tra i quattro membri prescelti l' Assemblea designa inoltre il Presidente e il Vice-Presidente, in carica per 5 anni.

Con la maggioranza dei membri all' interno del Consiglio, la presidenza e la vice-presidenza dello stesso garantiti alla magistratura, sembra adeguatamente rispettato il principio della separazione dei poteri, pur salvaguardando un rapporto diretto, pure importante, tra il mondo giudiziario e politico con la presenza dei tre membri eletti dal Gran Consiglio. La procedura di elezione (si è preferito il termine elezione a quello meno esatto di nomina, contenuto nel messaggio) sarà regolata dall' Assemblea con apposito regolamento.

Art. 79

Tre membri (e non due come previsto dal messaggio) eletti Gran Consiglio dovranno essere designati tra magistrati o ex magistrati, oppure tra altri cittadini attivi, comunque in possesso di una licenza in diritto da almeno dieci anni. Per tutti vale ovviamente la regola del domicilio nel Cantone a causa dell' art. 18 della Costituzione Cantonale che prescrive che membri di un' autorità debbano essere cittadini attivi. Professori universitari o Giudici del Tribunale federale ticinesi non potranno perciò essere eletti, così come aveva suggerito la Commissione speciale di ristrutturazione del Tribunale di appello presieduta dall' ex-magistrato avv. Fernando Gaja. Nel cpv. 2 la Commissione ha preferito l' uso del termine "eletti" a quello meno preciso di "nominati" riferito ai membri scelti dal Gran Consiglio.

Art. 79a nuovo

La Commissione ha recepito con questo articolo un suggerimento dei magistrati del Tribunale d' appello.

Art. 80

Nel cpv. 1 la modifica del messaggio governativo quo al numero dei membri del Consiglio ha portato all' aumento di una unità (tre invece di due) per il numero minimo di membri che può richiedere la convocazione del Consiglio. Pure diversamente dal messaggio governativo, data l' importanza del Consiglio non solo per il controllo disciplinare dei magistrati, ma per il funzionamento della giustizia nel suo insieme, la Commissione ha ritenuto che si potesse richiedere un minimo di due sedute all' anno.

Nel cpv. 2 tra i compiti del Consiglio si è ritenuto di aggiungere alla lett. a), oltre all' esame del funzionamento della giustizia nel suo insieme, la relativa redazione del rapporto da inviare al Consiglio di Stato il quale poi lo sottoporrà al Gran Consiglio nel suo rendiconto annuo (cfr. art. 40 CstC).

Spetterà al Presidente o ad un membro delegato (cfr. art. 87) esperire indagini o chiedere rapporti a settori della giustizia e sottoporli al Consiglio per l' esame e la discussione.

Il termine di pene disciplinari è stato sostituito dal termine più corretto di sanzioni disciplinari: è sicuramente una delle competenze principali del CM oltre a quella di controllo del funzionamento della giustizia sopra descritta.

Alla lett. d) la Commissione ha modificato parzialmente il testo governativo: l' esonero dei magistrati è possibile non solo per causa di malattia fisica o psichica ma anche per "altre cause" per le quali il magistrato non può adempiere convenientemente ai doveri della carica.

La formulazione è solo apparentemente indefinita: essa ricalca quella dell' art. 40 LOID relativo alla rimozione di funzionari dello Stato che non sono più in grado per cause diverse di svolgere le loro funzioni. Per maggiore chiarezza la Commissione ha ritenuto di aggiungere un ulteriore cpv. nel quale viene precisato che in caso di esonero per malattia fisica o psichica si applicheranno al magistrato le norme relative alla decadenza della carica di cui all' art. 39 LOID. Concretamente ciò significa che il magistrato (che è iscritto obbligatoriamente come i funzionari statali alla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato) esonerato per motivi di malattia, che non sono imputabili a sua colpa, beneficerà delle relative prestazioni della Cassa pensione. In caso di esonero per "altre cause" che comportano l' impossibilità di adempiere convenientemente i doveri della carica si applicheranno invece i criteri della rimozione della carica previsti dall' art. 40 LOID con la conseguente applicazione dell' art. 18 legge stipendi. In tal modo si applicheranno al magistrato "mutatis mutandis" criteri che oggi si applicano ad un funzionario statale, con il vantaggio di una prassi ed una giurisprudenza già conosciute, evitando così situazioni di stallo che si sono verificate in passato. L' ultimo cpv. prevede l' invito obbligatorio al direttore del Dipartimento da parte del CM, per le trattande all' ordine del giorno in cui si discute il funzionamento della giustizia ed eventuali problemi organizzativi della stessa. Tale obbligo oltre che morale, è legato alla logica e alla volontà emersa nelle discussioni commissionali di fare del CM un organo efficiente e propositivo.

Art. 81

Nessuna osservazione.

Le sanzioni disciplinari sono quelle classiche, previste per i funzionari. La multa può essere fissata fino a fr. 10'000. La Commissione ha inoltre sostituito il termine rimozione previsto nel messaggio governativo, con il termine " suggerito anche dai magistrati " di destituzione.

Il termine rimozione potrebbe creare una confusione con quella prevista dell' art. 40 LOID. Contrariamente agli attuali art. 78 e 88 LOG si é preferito adottare una formulazione generica (inadempienza del magistrato nell' esercizio della sua funzione o indegnità) lasciando al Consiglio ampia libertà di apprezzamento che sarà consegnata poi nella sua giurisprudenza. Nel cpv. 2 la Commissione ha ritenuto di stralciare l' indicazione che il magistrato destituito diventasse ineleggibile per dieci anni dal giorno della rimozione, la gravità della destituzione giustifica una ineleggibilità permanente.

Art. 82

L' art. 82 ricorda che il CM deve comminare la sanzione disciplinare nel rispetto del principio di proporzionalità, considerando cioè la gravità del fatto, la colpa e il comportamento anteriore del magistrato.

Art. 83

Nessuna osservazione poiché il testo è quello del messaggio governativo. Si ricorderà che il denunciante non è parte al procedimento: non può quindi vantare un diritto di ricevere copia integrale del giudizio. Se il giudizio contiene informazioni sottoposte al segreto d' ufficio gli potrà essere intimato un estratto (cfr. art. 88).

Art. 84

Regola il problema della sospensione cautelare di un magistrato oggetto di un procedimento penale. E' chiaro che ciò potrà essere pronunciato solo in condizione di una certa gravità che non permetteranno, senza offendere il senso di giustizia, ad un magistrato di continuare nella sua attività. La giurisprudenza del CM dovrà evidentemente precisare questo limite di gravità e di condizioni richiesto. Nel cpv. 2 si prevede che al magistrato potrà essere sospeso in tutto o in parte il suo onorario: è chiaro che eventuali compensazioni saranno effettuate a seconda della sanzione disciplinare concretamente comminata al magistrato, come prevede il testo formale della legge. Potranno essere corrisposti arretrati, oppure evidentemente sarà lui a dover restituire allo Stato eventuali eccedenze di onorario nel frattempo percepite.

Art. 85

Il testo è sostanzialmente quello del messaggio governativo. Regola il problema di denunce al CM manifestamente infondate. In questo caso il Presidente può evadere direttamente la denuncia, con comunicazione al magistrato, al denunciante e, come aggiunto dalla Commissione, anche agli altri membri del Consiglio.

Se il denunciante non condivide la decisione del Presidente potrà chiedere che il giudizio sia sottoposto al plenum del CM, pagando in caso di conferma le relative spese.

Art. 86

Regola il diritto di essere sentito in senso lato da parte del magistrato durante il procedimento, e cioè di poter consultare gli atti, di proporre proprie prove e di essere interrogato. Il testo coincide con il messaggio governativo.

Art. 87

Il Consiglio può assumere prove d' ufficio, sia come plenum sia delegando tale facoltà ad un suo membro.

Per avere più ampie informazioni, necessarie al giudizio, al CM non può essere opposto il segreto d' ufficio. Per contro i membri del Consiglio sono tenuti al segreto d' ufficio, ovviamente anche verso i colleghi magistrati.

Il termine Ministero Pubblico è stato sostituito dalla Commissione con il termine Procuratori Pubblici per sottolineare la responsabilità individuale dei Magistrati penali che comunicano l' apertura di un procedimento penale a carico di un magistrato.

La Commissione ha ritenuto che mentre la comunicazione di apertura di un procedimento penale o di una condanna penale, nei confronti di un magistrato debba di regola aver luogo per quanto attiene le procedure amministrative ciò dipenderà dalla gravità delle stesse: la prassi giurisprudenziale del CM permetterà di trovare una misura proporzionata. Il criterio per la comunicazione dovrà essere quello di infrazioni penali o amministrative contrarie alla dignità della carica di magistrato.

Art. 88

L' esigenza per il Consiglio di deliberare a numero completo è dettato dalla preoccupazione di autorevolezza della decisione. Il giudizio è inappellabile e immediatamente esecutivo. Contro di esso è quindi dato unicamente ricorso di diritto pubblico per arbitrio al Tribunale Federale al quale potrà, se del caso, essere richiesto il ripristino dell' effetto sospensivo.

La motivazione è richiesta per le gravi conseguenze che il giudizio può avere, anche sul piano morale, per il magistrato che ne è colpito.

La Commissione si è chinata sulla pubblicazione del giudizio a carico di un magistrato, se particolari circostanze lo esigono, da taluni ritenuta misura eccessivamente rigorosa. La scelta è stata quella di mantenere tale possibilità, riservata comunque a casi particolari, lasciando alla giurisprudenza del CM di fissarne i criteri.

Art. 88a

Si tratta di un nuovo articolo introdotto dalla Commissione. Esso fissa chiaramente la prescrizione del diritto di punire disciplinarmente a cinque anni, con riserva di una prescrizione più lunga, se oggetto del procedimento disciplinare è un atto penalmente perseguibile con prescrizione superiore ai cinque anni.

Art. 88b (ex art. 88a M)

La Commissione ha modificato redazionalmente rispetto al messaggio, il cpv. 2 dell' art. facendo riferimento diretto all' art. 30 cpv. 2 del CPC (esclusione e ricsuzione all' interno di autorità giudicante collegiale).

Inoltre la Commissione ha modificato il cpv. 3 dell' articolo rispetto al messaggio, indicando un metodo per la completazione del Consiglio in caso di ricsusa:

a) se la ricsusa riguarda uno o più membri, il Consiglio, per quanto possibile decide sulla ricsusa, completandosi con

supplenti. Se la domanda di ricusa è accolta il Tribunale di appello designerà i nuovi membri nel rispetto delle esigenze di costituzione del Consiglio e dei requisiti dei suoi membri;

b) se la ricusa riguarda l' intero Consiglio (o anche evidentemente un numero di membri superiore al numero dei supplenti) sulla domanda decide il Tribunale di appello. In caso di accoglimento della domanda il Tribunale designa nuovi membri del CM, secondo le norme sulla costituzione del Consiglio e sui requisiti dei suoi membri.

Art. 89

Nessuna osservazione.

Norme di altre leggi modificate o abrogate dal messaggio

Art. 33 CPC

L' articolo viene abrogato, le competenze disciplinari relative ai Magistrati essendo trasmesse completamente al CM, ad esclusione del Dipartimento delle istituzioni.

Per la Commissione della legislazione:

Carlo Verda, relatore

Agustoni C. - Agustoni E. - Ballabio,
con riserva - Bernasconi - Bizzozero -

Bobbià - Brunoni - Catenazzi - Fiori -

Lepori Bonetti - Lepori Colombo, con riserva -

Merlini - Righinetti - Simoneschi-Cortesi - Staffieri.

Disegno di

LEGGE

organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910; modifica.

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 27 maggio 1992 n. 3947 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 é modificata come segue:

G. Consiglio della magistratura

Art. 77

Consiglio della magistratura

1 Il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie (in seguito magistrati) é riservato al Consiglio della magistratura.

2 Il Consiglio della magistratura ha sede a Lugano

Art. 78

Composizione del Consiglio, incompatibilità

1 Il Consiglio della magistratura è composto di sette membri e di cinque supplenti.

2 La carica di membro e di supplente del Consiglio della magistratura è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di deputato alle Camere federali, di Gran Consigliere e di funzionario delle amministrazioni comunali, cantonali e federali.

3 La durata della carica è di cinque anni; membri e supplenti sono rieleggibili al massimo per complessivi dieci anni.

Art. 78a (nuovo)

Elezioni

a) Dall'assemblea dei magistrati:

1 Quattro membri e tre supplenti devono essere scelti tra i magistrati in carica che svolgono l'attività a tempo pieno

2 Essi sono eletti dall'assemblea dei magistrati a tempo pieno con il sistema della maggioranza relativa, alla presenza dei due terzi dei suoi membri.

3 L'assemblea dei magistrati a tempo pieno, convocata e diretta dal Presidente pro tempore del Tribunale di appello, designa, tra i membri da essa scelti, il Presidente e il Vice-presidente del Consiglio della magistratura, che stanno in carica per cinque anni.

4 L'assemblea stabilisce le modalità particolareggiate inerenti alla procedura di elezione con un regolamento interno

Art. 79

b) Dal Gran Consiglio

1 Tre membri e due supplenti sono designati tra altri magistrati oppure tra altri cittadini attivi in possesso della licenza in diritto da almeno dieci anni.

2 Essi sono eletti dal Gran Consiglio.

Art. 79a (nuovo)

Giuramento o promessa

I membri del Consiglio della magistratura prestano giuramento davanti al Consiglio di Stato prima di entrare in carica.

Art. 80

Competenze

1 Il Consiglio della magistratura è convocato dal suo Presidente, ogni qualvolta ve ne sia il bisogno e quando lo richiedono tre dei suoi membri o l'assemblea dei magistrati, ma almeno due volte all'anno

2 Sono suoi compiti:

a) l'esame del funzionamento della giustizia con la presentazione di un rapporto annuale al Consiglio di Stato;

b) la segnalazione al Dipartimento competente di eventuali problemi di natura organizzativa;

c) l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati;

d) l'esonero dei magistrati quando per malattia fisica o psichica o per altre cause non possono adempiere convenientemente ai doveri della carica.

3 In caso di esonero per malattia fisica o psichica si applicheranno al magistrato le norme relative alla decadenza dalla carica di cui all'art. 39 LOID; in caso di esonero quelle relative alla rimozione di cui all'art. 40 LOID.

4 Il Direttore del Dipartimento competente è invitato alle sedute del Consiglio della magistratura nelle quali vengono discusse le trattande di cui alle lettere a) e b) del cpv. 2.

Art. 81

Sanzioni disciplinari

1 Nei confronti del magistrato inadempiente nell'esercizio delle sue funzioni o che, con il suo comportamento, offende la dignità della magistratura, il Consiglio può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'ammonizione;

b) la multa sino a fr. 10'000.--;

c) la sospensione sino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario;

d) la destituzione.

2 Il magistrato destituito diventa ineleggibile a qualsiasi carica giudiziaria.

Art. 82

Commisurazione della sanzione disciplinare

Nella commisurazione della sanzione disciplinare devono essere considerati la rilevanza del fatto, il grado di colpa e il comportamento anteriore del magistrato.

Art. 83

Avvio del procedimento

- 1 Il procedimento disciplinare é avviato dal Consiglio della magistratura d' ufficio o su segnalazione motivata di un' autorità o di un terzo.
- 2 Il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento.

Art. 84

Sospensione cautelare

- 1 Il Consiglio della magistratura può pronunciare la sospensione cautelare nei confronti di un magistrato oggetto di procedimento penale quando le circostanze del caso lo giustificano
- 2 Durante la sospensione cautelare l' onorario del magistrato può essere sospeso tutto o in parte; in tal caso, gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il procedimento disciplinare non si concluda con la rimozione.

Art. 85

Facoltà del presidente

- 1 Il presidente del Consiglio della magistratura può evadere denunce manifestamente infondate, dandone avviso al magistrato interessato e al denunciante nonché agli altri membri del Consiglio.
- 2 Se il denunciante, nel termine fissatogli, insiste nella denuncia, il Presidente la sottopone al giudizio del Consiglio della magistratura che, in caso di conferma della decisione del Presidente, può applicare una tassa di giustizia sino a fr. 2'000.--.

Art. 86

Diritto di essere sentito

Al magistrato inquisito deve essere assicurata la facoltà di essere sentito, di consultare gli atti e di addurre prove.

Art. 87

Prove d' ufficio e informazioni

- 1 E' riservata al Consiglio della magistratura la facoltà di assumere prove d' ufficio.
- 2 Il Consiglio può delegare a un suo membro l' assunzione delle prove.
- 3 Al Consiglio non può essere opposto il segreto d' ufficio.
- 4 I procuratori pubblici comunicano d' ufficio al Consiglio l' apertura di un procedimento penale contro un magistrato. Le Autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio sulle decisioni di condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo pronunciate a carico di un magistrato in Svizzera o all' estero nella misura in cui ne vengano a conoscenza.

Art. 88

Sentenza

- 1 Il Consiglio della magistratura delibera a numero completo e a maggioranza dei voti; é riservato l' art. 85 cpv. 1.
- 2 La sentenza del Consiglio deve essere motivata.
- 3 Essa é inappellabile e immediatamente esecutiva.
- 4 Il Consiglio ha la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza se circostanze particolari lo giustificano
- 5 La sentenza é intimata al magistrato, al Consiglio di Stato e, per i magistrati di nomina parlamentare, al Gran Consiglio, per il tramite del Presidente. Essa é inoltre intimata al denunciante, se del caso, per estratto.

Art. 88a (nuovo)

Prescrizione

Il diritto di punire disciplinarmente si prescrive dopo cinque anni dalla trasgressione, riservata la, maggior prescrizione per atti penalmente perseguibili.

Art. 88b (nuovo - art. 88a M)

Esclusione e rikusazione

- 1 I membri e i supplenti del Consiglio della magistratura possono essere esclusi o rikusati nei casi previsti dagli art. 26 e 27 del Codice di procedura civile.
- 2 Per la procedura di esclusione e di rikusazione fa stato l' art. 30 cpv. 2 del Codice di procedura civile.
- 3 Il Consiglio decide sulle domande di rikusazione, completandosi con i relativi supplenti. Se la rikusazione riguarda l' intero Consiglio, decide il Tribunale di appello. In caso di accoglimento della domanda di rikusazione, il Tribunale di appello provvede alla designazione dei nuovi membri nel rispetto delle norme sulla costituzione del Consiglio e sui requisiti dei suoi membri.

Art. 89Norme suppletorie

Le norme della legge di procedura per le cause amministrative sono applicabili per analogia nei casi non espressamente previsti dalla presente legge.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.